



Alla C.A.
del Dirigente Scolastico e del DSGA

Comunicazione n.11/2023: Pubblicazione voti scrutini ed esami 2022/2023 – Albo delle eccellenze - Comunicazione esiti formativi a privati

In relazione ai voti e agli esiti degli scrutini ed esami per l'A.S. 2022/2023, partiamo da quanto previsto dal Garante nell'ultimo **Vademecum "La scuola a prova di privacy" 2023**:

"Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

*I voti riportati nelle **singole discipline** dall'alunno, invece, sono riportati nell'**area riservata del registro elettronico** a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali, il **singolo studente** o la propria famiglia.*

Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente."

All'interno del quadro delineato dal Garante, vediamo le indicazioni fornite dal Ministero tramite i seguenti documenti:

- **OM 45/2023** "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023"
- **Nota 4155/2023** "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione AS 2022/2023"

Classi intermedie

- Gli **esiti degli scrutini delle classi intermedie** con la sola indicazione per ciascun studente "**ammesso**"/"**non ammesso**"/"**sospensione del giudizio**" alla classe successiva sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. E' NECESSARIO evitare la pubblicazione di informazioni inerenti allo stato di salute degli studenti o altri dati non pertinenti.
- I **voti in decimi**, compresi quelli inferiori a sei decimi riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'**area riservata del registro elettronico** a cui può accedere il **singolo studente** mediante le proprie credenziali personali.

Classi terminali

- Gli **esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione** sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riporta per ciascun candidato "**ammesso**" e "**non ammesso**" alla prova d'esame e i crediti scolastici attribuiti. E'



NECESSARIO evitare la pubblicazione di informazioni inerenti allo stato di salute degli studenti o altri dati non pertinenti.

- **I voti in decimi riferiti alle singole discipline** sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche **nell'area riservata del registro elettronico** a cui può accedere il **singolo studente** mediante le proprie credenziali personali.

Esiti esami

L'**esito dell'esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato:

- a) distintamente per ogni classe, unicamente nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. E' NECESSARIO evitare la pubblicazione di informazioni inerenti allo stato di salute degli studenti o altri dati non pertinenti.
- b) contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, con l'affissione di **tabelloni** con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. E' NECESSARIO evitare la pubblicazione di informazioni inerenti allo stato di salute degli studenti o altri dati non pertinenti.

In merito al punto b), è opportuno sottolineare che il Garante Privacy ha consentito l'affissione di tabelloni cartacei in assenza di Registro elettronico e non in maniere congiunta. Da questo punto di vista dunque, le indicazioni del MIM non sono completamente aderenti alle previsioni del Garante.

Si ribadisce, in ogni forma di pubblicazione collettiva, di non riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (*minimizzazione dei dati*).

E' necessaria la predisposizione di un **Disclaimer** per studenti e famiglie sull'utilizzo dei dati pubblicati: al riguardo, ne ho predisposto uno che allego, da **personalizzare** con l'**intestazione della scuola** e ogni altro elemento che riterrete opportuno e utile aggiungere o modificare. Il Disclaimer deve essere pubblicato (**in PDF**) sul sito della scuola (home e sezione privacy) e, se possibile, sul registro elettronico contestualmente alla pubblicazione degli esiti di scrutini ed esami.

QUANTO SEGUE SOLO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

In relazione agli alunni delle classi terminali che conseguiranno il diploma, si pone l'attenzione su due ulteriori aspetti:

- l'Albo nazionale delle Eccellenze
- la comunicazione degli esiti scolastici alle aziende/enti formatori che li chiederanno nei prossimi mesi

Albo Nazionale delle Eccellenze

L'OM 45/2023, all'art.29 c.4, dispone "Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze".



E' quindi necessario, prima di procedere alla comunicazione dei dati ad INDIRE, acquisire il consenso degli alunni che hanno conseguito la lode. Al riguardo, si allega **Informativa/Consenso INDIRE** da sottoporre agli stessi.

Comunicazione esiti scolastici a privati

Ogni anno la scuola si trova a dover valutare le richieste, da parte di aziende/enti di formazione, degli esiti scolastici degli alunni diplomati alla fine del precedente A.S.

Si ricorda che l'art.96 c.1 del D.lgs 196/2003 prevede *“Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione [...] **su richiesta degli interessati**, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità”* (i dati eventualmente comunicati NON DEVONO in ogni caso essere sensibili o giudiziari).

Ciò vuol dire che, se la scuola non ha precedentemente acquisito il consenso dell'alunno, non potrà comunicare i dati alle aziende/enti richiedenti.

E' quindi opportuno prendere in considerazione l'acquisizione del consenso entro la fine dell'anno scolastico per gli alunni del quinto anno.

Si allega un **Modulo di richiesta comunicazione dei dati** di cui sopra, che la scuola può utilizzare per acquisire l'autorizzazione da parte degli alunni del quinto anno.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Data 06/06/2023

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna CIMA